



**LAGHEZZA**  
Customs & Logistics

# LAGHEZZA CUSTOMS NEWSLETTER

  
www.laghezza.com

## LE PRINCIPALI NOVITA' IN MATERIA DOGANALE, RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023, SELEZIONATE DAI NOSTRI PROFESSIONISTI E DOGANALISTI

### • RUSSIA

#### L'Unione Europea ha adottato il 12° pacchetto di sanzioni contro la Russia

Con Reg. (UE) 2023/2873 del 18 dicembre 2023 il Consiglio Europeo ha adottato un nuovo "pacchetto" di sanzioni nei confronti della Russia.

L'obiettivo del Consiglio, oltre quello di colpire i settori produttivi rilevanti per l'economia russa, è contrastare l'elusione da parte dello Stato russo delle misure sanzionatorie introdotte in precedenza.

In particolare, come da Comunicato stampa del 18 dicembre, si segnala l'introduzione delle seguenti misure:

- **divieto di importazione di materie prime per la produzione di acciaio e di prodotti trasformati di alluminio e di altri prodotti metallici** (VD 7201, 7202, 7203, 7205, 7408, 7604, 7605, 7607, 7608);

- **restrizioni all'esportazione**: ulteriori restrizioni all'esportazione di **beni a duplice uso** e introduzione di nuovi controlli sulle esportazioni di prodotti di tecnologia avanzata, compresi prodotti chimici, termostati, motori e servomotori a corrente continua per veicoli aerei senza pilota (UAV), macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi;

- **nuovi divieti di esportazione di beni industriali dell'UE**, tra cui macchinari e loro parti, prodotti per l'edilizia, prodotti trasformati di acciaio, rame e alluminio, laser e batterie;

- **divieto di fornire al governo russo o alle società russe software per le imprese e per la progettazione.**

Anche le nuove misure antielusive avranno un considerevole impatto sulle relazioni

commerciali. Le stesse prevedono:

- **ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto di transito attraverso la Russia** con l'aggiunta di alcuni beni economicamente critici quando sono destinati all'esportazione verso paesi terzi;

- obbligo per gli operatori di vietare contrattualmente la riesportazione in Russia di determinate categorie di beni sensibili, tra cui i beni relativi all'aviazione, i carboturbi, le armi da fuoco e i beni che figurano nell'elenco dei prodotti comuni ad alta priorità (cd. **Clausola No-Russia**);

- introduzione di una nuova misura che richiederà la **notifica di determinati trasferimenti di fondi** al di fuori dell'UE da entità dell'UE possedute direttamente o indirettamente per più del 40% da cittadini russi o entità stabilite in Russia.

[https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-23-6566\\_it.pdf](https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/ip-23-6566_it.pdf)

## • NUOVE CIRCOLARI ADM

### **Agenzia delle Dogane, Circolare n. 23/2023: vantaggi AEO nell'ambito dei controlli doganali**

Con la Circolare n. 23 del 17 novembre 2023, ADM ha fornito indicazioni in merito alla disciplina ed alle procedure applicabili in caso di svincolo delle merci ai sensi dell'art. 194 del Reg. (UE) n. 952/2013 e 245 del Reg. (UE) n. 2447/2015, illustrando, altresì, le semplificazioni riconosciute in caso di possesso dell'autorizzazione AEO.

La Circolare, dopo aver richiamato la disciplina normativa, analizza due casistiche specifiche, focalizzandosi sulla circostanza che *“come noto, il mancato svincolo delle merci ha un notevole costo economico per gli operatori (magazzinaggio, perdita degli slot prenotati sugli aerei, ritardo nelle consegne e penali contrattuali, ecc.) che, qualora non adeguatamente motivato, rischia di creare danni economici all'Agenzia in conseguenza di eventuali contenziosi per risarcimento”*.

Con riguardo ai casi di **analisi di laboratorio, accertamenti tecnici o documentali**, *“a meno che non sia chiaramente richiesta la sospensione dello svincolo in attesa del risultato delle analisi di laboratorio, così come di altri differenti accertamenti di natura tecnica o documentale, **la dogana deve attenersi scrupolosamente al dettato dell'articolo 194 CDU e, se richiesto, procedere allo svincolo delle merci appena effettuato il prelievo dei campioni necessario per gli accertamenti tecnici.** A titolo precauzionale, considerata in ogni caso la responsabilità degli operatori commerciali, in presenza di svincolo ex articolo 194 CDU – in attesa del risultato degli accertamenti tecnici-documentali- , si dispone che lo stesso sia corredato da una **nota della dogana** che renda edotto l'importatore delle responsabilità, anche di natura penale, connesse alla messa in commercio di un prodotto che potrebbe risultare differente rispetto a quanto dichiarato a seguito dei risultati delle analisi di laboratorio”*.

In relazione alle ipotesi di diniego dello svincolo per dubbi sull'applicabilità di divieti o restrizioni in relazione alle merci oggetto dell'operazione, ai sensi dell'art. 245 Reg. (UE) 2447/2015, "in alternativa allo svincolo ex articolo 194 CDU già citato, l'Autorità doganale può fare ricorso alla **sospensione dello svincolo con contestuale affidamento alla parte della relativa merce**, utilizzando la procedura prevista per le bollette di cauzione A20 (...) Anche in tali ipotesi, analogamente alla concessione dello svincolo ex articolo 194 CDU, l'emissione della bolletta A20 è condizionata alla presentazione di una richiesta formale del dichiarante", nonché alla verifica da parte dell'Autorità dell'assenza di rischi di sottrazione alla vigilanza doganale della merce affidata in custodia.

Si segnala, con particolare attenzione ai **vantaggi riconosciuti in capo agli operatori economici con qualifica AEO**, che, come precisato dall'Agenzia, "**nel caso di dichiaranti in possesso della certificazione AEO-C, l'affidamento in custodia non presenta rischi di sottrazione alla vigilanza doganale**".

Il possesso di tale qualifica AEO, quindi, incide notevolmente sulla velocizzazione e modalità dei controlli, nonché sull'analisi dei possibili rischi da parte dell'Autorità doganale, essendo elemento idoneo ad escludere eventuali rischi per la vigilanza doganale.

### **Agenzia delle Dogane, Circolare n. 25/2023: applicazione del cumulo giuridico in caso di sanzioni ex art. 303 TULD in presenza di dichiarazione contenente più singoli**

Conformandosi ai principi giurisprudenziali consolidatisi, l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni agli operatori circa le modalità di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 303 del D.P.R. 43/1973 (Testo Unico della Legislazione Doganale), in revisione parziale della precedente risposta prot. n. 16407/RU del 09 febbraio 2015.

Nello specifico, l'Autorità ha precisato che, in primo luogo, è necessario verificare, con riguardo all'insieme dei singoli che compongono la dichiarazione doganale, se il valore complessivo dei diritti evasi sia o meno superiore al 5% dei dazi dichiarati.

In caso positivo, a modifica della prassi consolidata, "**devono essere individuate tante violazioni quanti sono i singoli che hanno concorso a determinare l'eccedenza e deve essere irrogata una sola sanzione, aumentata da ¼ al doppio, nel rispetto della regola del cumulo giuridico di cui all'art. 12, comma 1 D.Lgs. n. 472/1997**".

Resta salva la possibilità, nelle ipotesi in cui sia più conveniente per l'operatore, di applicare il cumulo materiale (somma aritmetica delle varie sanzioni).

### **Agenzia delle Dogane, Circolare 27/2023: nuovi obblighi formativi per la qualifica professionale AEO**

Con la Circolare n. 27 pubblicata il 4 dicembre l'Agenzia delle Dogane ha comunicato **che i soggetti già in possesso della qualifica professionale per responsabile delle questioni doganali ai fini AEO** ai sensi dell'art. 27, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2447/2015, **hanno l'obbligo di effettuare percorsi formativi di aggiornamento professionale, con cadenza biennale.**

La disposizione risponde *"all'esigenza di una formazione continua, quale elemento indispensabile per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali acquisite"*.

I percorsi formativi, secondo l'Agenzia, dovranno prevedere **almeno 30 ore** in una o più materie tra quelle previste ai fini del riconoscimento della qualifica di cui sopra.

## LA SECONDA EDIZIONE DEL MASTER DIRITTO DOGANALE

A tale scopo, **Laghezza S.p.A., in collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre, ha organizzato la II edizione del Master in diritto doganale**, rivolto ai professionisti del settore, il quale offrirà una panoramica della normativa generale e approfondirà inoltre casi pratici, offrendo interessanti spunti di riflessione. Il **Corso** è, come suddetto, **valido per l'aggiornamento professionale** della qualifica per Responsabile delle questioni doganali **ai fini AEO.**

**GIUFFRÈ**  
FORMAZIONE

**LAGHEZZA**  
Customs & Logistics

**CORSO ONLINE**

**MASTER**  
**DIRITTO DOGANALE**

VALIDO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA  
**QUALIFICA PER RESPONSABILE DELLE**  
**QUESTIONI DOGANALI AI FINI AEO**

**21.02 / 10.04.2024**

Per informazioni contattare [info@sapereinformare.it](mailto:info@sapereinformare.it)

a caption her

## • **TARIFFA**

### **Modificato il regolamento relativo alle sospensioni autonome tariffarie**

*In data 29 dicembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Reg. (UE) 2023/2890 che modifica il Reg. (UE) 2021/2278 recante la disciplina della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune - di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del Reg. (UE) 952/2013 - per taluni prodotti agricoli e industriali.*

Attraverso tali modifiche, valide a far data dal 1° gennaio 2024, pertanto, sono state introdotte **nuove sospensioni; sopresse altre; fissate nuove date per il prossimo riesame obbligatorio.**

## • **ORIGINE PREFERENZIALE**

### **Accordo di libero scambio UE- Nuova Zelanda**

Il Parlamento Europeo ha approvato la conclusione dell'A.L.S. siglato tra Ue e Nuova Zelanda.

L'Accordo prevede:

- una **progressiva eliminazione dei dazi** all'importazione in Nuova Zelanda e in UE;
- la protezione dei più rinomati **prodotti tradizionali dell'UE (indicazioni geografiche)** - come i formaggi Asiago, Feta, Comté o Queso Manchego, il prosciutto Istarski pršut, il Lübecker Marzipan o le olive Elia Kalamatas - e quasi 2000 vini e alcolici dell'UE quali Prosecco, Polish Vodka, Rioja, Champagne e Tokaji.

L'accordo potrà entrare in vigore una volta ratificato dalla Nuova Zelanda e con la notifica reciproca delle due parti in ordine al completamento delle rispettive procedure interne.

### **Nuovo accordo commerciale UE- Cile**

Il Consiglio Europeo ha adottato due decisioni relative alla firma dell'accordo quadro avanzato (AFA) e dell'accordo interinale sugli scambi (ITA) con il Cile, che insieme costituiscono una versione aggiornata dell'accordo di associazione UE-Cile attualmente in vigore.

Il nuovo accordo, in particolare, consoliderà le relazioni politiche ed economiche tra l'UE e il Cile e intensificherà la cooperazione e gli scambi commerciali in quanto:

- quasi **il 99,9% delle esportazioni dell'UE sarà esente da dazi** all'atto dell'entrata in vigore dell'accordo;

- verrà consentito un maggiore accesso alle **materie prime** e ai **combustibili puliti**, come litio, rame e idrogeno, che sono fondamentali per la transizione verso l'economia verde.

### **“Nuove” regole di origine nell’ambito della Convenzione PEM**

Il 7 dicembre 2023 il Comitato Misto della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale paneuromediterranee “PEM” ha adottato nuove e modernizzate regole di origine che mirano ad aumentare gli scambi tra gli Stati interessati dalla Convenzione.

Dette norme entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 e le principali novità riguardano:

- **regole di origine rese più semplici**, attraverso, a titolo esemplificativo, l'eliminazione dei requisiti cumulativi (es. cambio di voce e regola del valore) e l'introduzione di soglie di valore aggiunto locale più adatte alle esigenze produttive dell'UE; una nuova regola di doppia trasformazione per i tessili;

- **l'aumento delle soglie di tolleranza** per i materiali non originari, dal 10 % al 15 %;

- l'introduzione del **cumulo “pieno”**, in base al quale le operazioni di fabbricazione necessarie per acquisire l'origine della maggior parte dei prodotti possono essere suddivise tra più paesi;

- possibilità di **restituzione dei dazi** (c.d. “duty drawback”) per la maggior parte dei prodotti.

Il Comitato Misto PEM ha inoltre convenuto di sviluppare l'uso della certificazione elettronica di origine al fine di semplificare ulteriormente le formalità doganali.

### **Prorogato il regolamento sul Sistema delle Preferenze Generalizzate**

Con il Reg. (UE) 2023/2780 del 27 novembre 2023, la Commissione ha disposto la proroga dell'attuale normativa sul Sistema di Preferenze Generalizzate (SPG) dell'UE – previsto dal Reg. (UE) 978/2012 - fino al **31 dicembre 2027**.

Per quanto riguarda la sospensione delle preferenze tariffarie SPG per determinati Paesi di cui al Reg. (UE) 2022/1039 (es. India), la data del «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data del «**31 dicembre 2025**».

## **• MISURE DI POLITICA COMMERCIALE**

## **Sospensione delle misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli USA**

Con il Reg. (UE) 2023/2882 del 18 dicembre 2023, sono state sospese le misure istituite con i Regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e 2020/502.

In particolare, il suddetto regolamento prevede:

- all'articolo 1, la **sospensione dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, dell'applicazione dei dazi supplementari *ad valorem*** sulle importazioni dei prodotti elencati negli allegati I e II del Reg. (UE) 2018/886 e;

- all'articolo 2, la **sospensione dal 1° gennaio 2024 al 31 marzo 2025, dell'applicazione dei dazi addizionali *ad valorem*** del 20 %, 7 % e 4,4 % sulle importazioni dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) (voci doganali 9613 80 00 e 3926 30 00) e lettera b) (voce doganale 9504 40 00), del Reg. (UE) 2020/502.

## **• DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE**

### **Sentenza CGUE nella causa C-653/2022 del 23 novembre 2023: è conforme al diritto unionale l'irrogazione dell'ammenda pari al 50% delle perdite fiscali**

La Corte di Giustizia UE ha ritenuto legittima la normativa nazionale che prevede, nelle ipotesi di inesattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale presentata, l'irrogazione di una **sanzione pari al 50% delle perdite fiscali nei casi di buona fede dell'operatore economico** interessato.

Come è noto l'art. 15 del Reg. (UE) 952/2013 obbliga chiunque intervenga, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle formalità doganali a fornire informazioni accurate e complete nella dichiarazione in dogana; l'inosservanza di tale disposizione costituisce una violazione della normativa doganale ai sensi dell'art. 42, par. 1 regolamento e ad ogni Stato membro spetta la previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

L'irrogazione della sanzione sopra descritta, secondo il Supremo Giudice Europeo può essere considerata dissuasiva ed effettiva e, certamente, conforme al principio di proporzionalità, dal momento che l' "*aliquota del 50% è nettamente inferiore a quella prevista in caso di malafede di tale operatore ed è, inoltre, notevolmente ridotta in alcune situazioni precisate in tale normativa, tra cui quella in cui l'operatore in buona fede rettifica la sua dichiarazione in dogana prima della conclusione del controllo a posteriori*".

## **• CBAM**

**Come noto, dal 1° ottobre 2023, siamo entrati nel periodo transitorio CBAM ed entro la fine di gennaio 2024 gli importatori di determinati prodotti (cemento,**

**energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno) dovranno inviare alla Commissione Europea la prima relazione trimestrale.**

La normativa CBAM, di cui al Reg. (UE) 2023/956, rappresenta una novità assoluta per tutti gli operatori.

Laghezza, in partnership con Giuffrè Francis Lefebvre, ha organizzato il **Corso online “Nuovi Adempimenti CBAM”** che si svolgerà il **10 gennaio 2024 alle ore 14.30**.

The poster features a dark blue background with faint gear icons. At the top left, the logo for 'GIUFFRÈ FORMAZIONE' is displayed. To its right is the logo for 'LAGHEZZA Customs & Logistics'. Below these logos, a red rectangular box contains the text 'CORSO ON LINE' in white. The main title 'I NUOVI ADEMPIMENTI CBAM' is prominently displayed in white and red. Underneath the title, the subtitle 'Comprendere e gestire la normativa Carbon Border Adjustment Mechanism' is written in white. The date and time 'MERCOLEDI' 10.01.2024 ore 14.30 | 18.30' are shown in red and white. At the bottom, the contact email 'info@sapereinformare.it' is provided in white.

Il corso ha l'obiettivo di approfondire dettagliatamente la normativa e, principalmente, di fornire ai soggetti coinvolti gli strumenti per prepararsi alla gestione dei nuovi adempimenti.

Per informazioni contattare [soluzioni.doganali@laghezza.com](mailto:soluzioni.doganali@laghezza.com).

**La Commissione Europea divulga i valori predefiniti per la compilazione della Relazione CBAM**

Il **22 dicembre 2023** la Commissione UE ha reso noti i valori predefiniti che potranno essere utilizzati per determinare le emissioni incorporate in relazione alle merci interessate dalla normativa CBAM.

Detti valori svolgeranno un ruolo centrale nell'attuazione del CBAM durante il periodo transitorio, alla luce delle difficoltà riscontrate nell'attività di reperimento dei dati da parte dei fornitori esteri.

Si segnala, in particolare che:



- nel corso delle **tre prime relazioni trimestrali**, i dichiaranti potranno segnalare le emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti messi a disposizione e pubblicati dalla Commissione europea senza limiti quantitativi;

- **dal terzo trimestre del 2024 e fino alla fine del 2025**, i dichiaranti potranno ancora segnalare le emissioni basate su stime, ma **solo per beni complessi e con un limite del 20%** delle emissioni totali incorporate.

La Commissione comunica che continuerà a lavorare per semplificare ulteriormente gli obblighi di comunicazione e per facilitare la presentazione di determinati dati aziendali direttamente dai produttori non UE al registro CBAM prima del secondo periodo di riferimento nel 2024.